



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI"**

**Via Belisario Corenzio, 46 – 84129 SALERNO tel. 089753850 – fax 0897266086
C.F. 95182810655 – Codice meccanografico SAIC8B600G**

e-mail PEO: saic8b600g@istruzione.it e-mail PEC: saic8b600g@pec.istruzione.it

Prot: 3812\V.10

Salerno, 07/11/2022

Ai componenti del GLI/GLO

Gruppo Lavoro Inclusione

Gruppo Lavoro Operativo

p.c a tutto il personale

Albo on line

Sito Web/Atti

OGGETTO: DECRETO COSTITUZIONE GLI - GLO - A.S. 2022-23

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap” (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e, in particolare, l'art. 317, comma 2), recante “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTA la legge 107/2015;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n.107”;

VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap

VISTA la legge n. 170, 8 ottobre 2010 - Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

CONSIDERATO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

VALUTATA la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);

VISTA la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

VALUTATA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

VISTA la nota Ministeriale “Sentenza Consiglio di Stato n. 3196/2022. Redazione dei PEI per l'a.s.2022/2023”;

RICHIAMATE le misure adottate dall'Istituzione scolastica in materia di trattamento di dati personali;

TENUTO conto del Piano Annuale per Inclusione, adottato con delibera n del 30-06- 2022;

ESAMINATI i fascicoli personali degli alunni;

CONSIDERATA la rilevanza delle finalità per la realizzazione degli obiettivi cui tende l'azione del Ministero dell'Istruzione, volta ad assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi degli studenti con disabilità ai fini dell'inclusione scolastica;

VALUTATA la necessità di istituire formalmente il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione e il Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione degli alunni con disabilità, come da disposizioni vigenti;

DECRETA

La costituzione del GLI e del GLO

Art. 1 Istituzione e Costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)

Il Dirigente Scolastico, ai sensi del D.Lgs n. 66 del 2017, art. 9 comma 8 istituisce il Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI).

E' costituito il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (di seguito, *breviter*, in sigla "GLI") con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle problematiche relative all'integrazione/inclusione degli allievi con BES che frequentano l'I.C. "Don Milani".

Art. 1.1 Composizione del GLI

<<Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato dal Dirigente Scolastico ed ha il compito di supportare il Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'Inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI>> .

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione dell'I.C. DON MILANI è così composto:

- Dirigente Scolastico;
- Docenti FF.SS. Area 4:
- Docenti Curricolari;
- Docenti di Sostegno;
- Delegato Unità Multidisciplinare e Servizi Socio sanitari dell'ASL;
- Delegato rappresentante dell'Istituzione comunale;
- Eventualmente personale ATA.

Art. 1.2 Convocazione e Presidenza del GLI

Le riunioni del GLI sono convocate e presiedute dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dal Primo Collaboratore del Dirigente.

Art. 1.3 Funzioni del GLI

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione svolge le seguenti funzioni:

rilevazione dei BES presenti nell'Istituto;

raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'amministrazione;

- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti tradotte in sede di definizione PEI come stabilito dall'art. 10, comma 5 della legge 122/2010;
- interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, etc);
- collaborazione in sinergia e azione complementare ai fini dell'inclusione scolastica con GLO (a livello dei singoli allievi).
- progettazione, pianificazione attività da inserire nel PTOF.

Il GLI all'inizio di ogni anno scolastico propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che sarà inserita nel Piano per l'inclusività.

Art. 1.4 Durata e tempo di incarico del GLI

Il GLI resta in carica per l'intera durata dell'anno scolastico 2022-2023 e si riunisce previo congruo preavviso alle parti:

- in seduta PLENARIA due volte l'anno, entro il primo quadrimestre, di norma entro settembre, per verificare valutare e avviare il P.I. costituito e nel secondo quadrimestre per redigere il P.I. per l'anno;
- in seduta maggioritaria nelle fasi organizzative di screening e monitoraggio continuo;
- in caso di necessità, per Riunioni Straordinarie (anche in versione di GLI tecnico).

Art. 1.5 Compensi

Il presente incarico non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato. Ai componenti del GLI non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

Art. 2 Istituzione e Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)

Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto, a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017).

È istituito presso l'Istituto Comprensivo "DON MILANI" il Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (di seguito, *breviter*, in sigla "GLO") per tutti gli alunni con disabilità regolarmente iscritti e frequentanti la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado.

Art. 2.1 Composizione del GLO

Il gruppo di lavoro, a cui ora il Decreto 66/17 attribuisce la denominazione di GLO, è composto:

- dal Dirigente Scolastico
- dal Consiglio di Classe (docenti curricolari e di sostegno appartenenti alla classe dell'alunno/a con disabilità);
- "con la partecipazione dei genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale" (il virgolettato

fa riferimento diretto al modificato articolo 15 della legge 104/92);

- con la partecipazione “delle figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe”;
- “con il necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare” dell’ASL;

La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l’autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione: scuola, famiglia, profili professionali sanitari, Ente territoriale.

La nomina di ogni singolo GLO è rappresentata all’interno del PEI di ciascun discente.

Art. 2.2 Convocazione e Presidenza del GLO

Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico, che esercita potere di delegare la funzione. I tempi previsti per l’elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola. E’ compito del D.S. emanare la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Art. 2.3 Funzioni del GLO

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- definizione del PEI
- verifica del processo d’inclusione
- proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno tenuto conto del Profilo di Funzionamento in mancanza della Diagnosi Funzionale.

È dunque il luogo deputato all’elaborazione e alla firma del PEI.

Con l’approvazione del D.Lgs. 66/17 e D.Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all’articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328).

La normativa dice che viene “elaborato e approvato” dal GLO e tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva biopsicosociale alla base della classificazione ICF dell’OMS. Il GLO ha il compito di elaborare, approvare con decisione motivata e verificare il Piano Educativo Individualizzato redatto per l’alunno. Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza educativa, all’autonomia e alla comunicazione dello studente con e al sostegno alla classe. Per quest’ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza.

Il D.Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve essere redatto “in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona”. Inoltre “è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni”. Nel passaggio tra i gradi d’istruzione, è assicurata l’interlocuzione tra i

docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d'iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione”.

Art. 2.4 Durata e tempo di incarico

Il GLO resta in carica per l'intera durata dell'anno scolastico 2022-2023 e si riunisce previo congruo preavviso alle parti:

- entro il 31 di ottobre (*salvo diversa indicazione*) per l'approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo.
- dal mese di novembre al mese di aprile per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie.
- entro il 30 di giugno (*salvo diversa indicazione*) per la verifica conclusiva relativa all'anno scolastico ancora in corso e formalizzazione delle nuove proposte di sostegno per l'anno successivo.
- entro il 30 di giugno (*salvo diversa indicazione*) per la redazione del PEI provvisorio per gli allievi con nuova certificazione.

Di ogni seduta è redatto apposito verbale. Adempierà alle funzioni di segretario verbalizzante l'insegnante Angela Amendola. In caso che lo stesso presenti il GLO è individuato come segretario della seduta il docente di sostegno convocato.

Art. 2.5 Accesso alla documentazione riferita al PEI

1. I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali delle riunioni.
2. Le procedure di accesso e di compilazione del PEI nonché di accesso per la consultazione della documentazione, riguardante l'alunno con disabilità, sono attuate nel rigoroso rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n. 2016/679).

Art. 2.6 Compensi

Il presente incarico non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato. Ai componenti del GLO non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

Art. 3 Notifica

Il presente Decreto, depositato agli atti dell'Istituzione scolastica, viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto, con valore di notifica ai componenti del GLI e del GLO.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Viola
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3. C2 D.Lgs n.39/93